

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°7/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, considerato che in data 28.02.2013 tutti i concessionari dell'area "Molo 0" hanno riconsegnato all'Autorità Portuale di Trieste i beni precedentemente assentiti in concessione; tenuto conto della necessità di evitare intrusioni nell'area sopra citata; ravvisata la necessità di predisporre ai fini della sicurezza, nelle aree demaniali marittime adiacenti il Molo 0, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo; vista l'Ordinanza A.P.T. n. 56/2012; vista l'Ordinanza A.P.T. n. 61/2012; visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ; vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche; visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime adiacenti il Molo 0, indicativamente individuate in tratteggio nell'allegata planimetria, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare, nonché di accesso pedonale, **con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente Ordinanza.**

**1.1** - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, nonché l'accesso pedonale:

- ai mezzi ed al personale dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto;
- ai mezzi ed alle persone autorizzate dall'Autorità Portuale;
- ai mezzi ed al personale della Capitaneria di Porto di Trieste;
- ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso.

**Art. 2** – Le temporanee modifiche alla viabilità presso le aree sopra indicate verranno predisposte tramite il posizionamento di opportuna segnaletica diurna e notturna, a cura dell'Autorità Portuale.


**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

**Art. 4** – La presente ordinanza abroga l'Ordinanza A.P.T. 56/2012.

Trieste, lì  1 MAR. 2013

Allegata: n.1 Planimetria

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Maria Mognassi



**planimetria allegata all'Ordinanza APT 7/2013**

ordinanza 61/2012

molo 0

25

23

